

N. 02394/2015 REG.PROV.CAU.

N. 09026/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9026 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo, con domicilio eletto presso Simona Grasso in Roma, Via Luigi Calamatta n. 16;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

D.M. 235 del 01.04.14 con cui è stato disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 nella parte in cui non consente l'inclusione nelle predette graduatorie a coloro che, come i ricorrenti, sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e, comunque, nella parte in cui non consente ai suddetti neanche l'inclusione nella IV Fascia aggiuntiva alla III, istituita dal d.m. 53/2012;

degli altri atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Consiglio di Stato, Sezione VI, ha di recente esaminato nella sede di merito la medesima questione sottoposta all'esame del Collegio con il presente ricorso, emettendo la sentenza di accoglimento in data 16/04/2015 n. 1973/2015, con la quale ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento;

Ritenuto che il precedente citato del Giudice d'appello è in termini rispetto al presente ricorso, del quale va pertanto accolta l'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie ai fini della inclusione da parte dell'amministrazione della parte ricorrente nella procedura in questione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 05 maggio 2016.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta,00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)